

P.H 60/202

**TRIBUNALE DI PATTI****IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE e VICARIO**

Ai Magistrati anche onorari ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti, presso gli Uffici del Giudice di Pace di Patti, di Mistretta, di Naso, di S. Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;

ai tirocinanti e stagisti in servizio presso il Tribunale di Patti;  
ai Sindaci di Naso, S. Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;  
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti;  
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;  
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;  
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Barcellona P.G.;  
agli Ordini professionali indicati in calce al presente decreto

**OGGETTO:** attività giudiziaria dall'1.7.2020 – CORONAVIRUS

Attesa la legittima assenza del Presidente del Tribunale di Patti, dott. M. Samperi;  
considerato che, in ragione dell'assenza del Presidente del Tribunale di Patti, lo scrivente Vicario è legittimato alla sostituzione;

Visto il D.L. n. 28 del 30.4.2020;

atteso il tenore del decreto a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale presso la stessa Corte del 30.6.2020;

rilevato che il D.L. testè citato ha modificato il testo dell' art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 prevedendo al proroga al 31.7.2020 dell'efficacia delle disposizioni straordinarie;  
che in sede di conversione in legge il termine del 31.7.2020 è stato nuovamente modificato e retrodatato al 30.6.2020;

rilevato che con la legge di conversione n. 70 del 2.5.5.2020 è stato modificato l'art. 3 del D.L. n. 28 del 2020 mediante l'inserimento al comma 1 della lett. b-bis) e, conseguentemente, è stato modificato l'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020 nel senso che l'adozione dei provvedimenti organizzativi emergenziali, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 7, è limitata al periodo 12 maggio 30 giugno 2020 (in luogo della originaria previsione 12 maggio 31 luglio 2020);

che, pertanto, a decorrere dalla data dell'1.7.2020 deve intendersi cessata l'efficacia dei provvedimenti organizzati già adottati ai sensi dell' art. 83 comma 6 d.l. 18/2020, sicché, a decorrere da tale data, cessa l'efficacia del decreto presidenziale n. 44/2020 del 6.5.2020;

che, conseguentemente, a decorrere dalla data dell'1.7.2020 l'attività giurisdizionale del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, dovrà riprendere secondo la disciplina ordinaria di cui al codice di procedura civile e del codice di procedura penale;

che, in applicazione dell'art. 1 comma 2 della medesima legge di conversione n. 70 del 25.5.2020 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30.4.2020, n. 28;

che, pertanto, restano efficaci tutti i provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante i quali, anche per il mese di luglio 2020, è stata regolamentata l'udienza civile o penale ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. f) ed h) d.l. 1812020, con la conseguenza che le udienze del mese di luglio, ove siano state fissate con provvedimento adottato anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge con le modalità di cui al menzionato art. 83 comma 7 letto f) o h), si terranno sì come programmate con il provvedimento di fissazione;

rilevato che, stante la modifica apportata all'art. 3 del D.L. n. 28 del 2020, tutti i provvedimenti, interlocutori o decisorio, dei giudici civili del Tribunale, dovranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche;

rilevato che la modifica del termine di cui testé riferito (art. 83 comma 6 del D.L. n. 18 del 2020) non incide invece sulla disciplina relativa alle prescrizioni igienico sanitarie conseguenti alla perdurante condizione emergenziale

#### **DISPONE**

che a decorrere dalla data dell'1.7.2020 cessa l'efficacia del provvedimento n. 44/2020 di questo Ufficio;

che a decorrere dalla data dell'1.7.2020 l'attività giurisdizionale del Tribunale di Patti e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie previste dai codici di rito e senza limitazioni;

che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30.4.2020, n. 28;

che le udienze del mese di luglio 2020, ove siano state fissate con provvedimento adottato anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettere f) o h), si terranno sì come programmate con il provvedimento di fissazione; ferma la validità dei provvedimenti di differimento di udienze adottati prima del 28/6/2020;

che devono intendersi immutate tutte le misure di igiene e profilassi indicate nel decreto presidenziale n. 44/2020.

che il Dirigente Reggente dott. A. Ciccìa, i direttori amministrativi ed il dirigente UNEP di Patti rivedranno i progetti di lavoro agile in funzione della piena ripresa delle attività giurisdizionali e ciò al fine di garantire una adeguata presenza del personale amministrativo in Tribunale ed in funzione della compiuta gestione delle udienze e delle ulteriori attività che richiedano la presenza fisica; dal che – ferme comprovate esigenze organizzative – vanno rivisti e rimeditati tutti progetti di lavoro agile;

che sarà cura del Dirigente Reggente dott. A. Ciccìa disciplinare le modalità di erogazione di tutti i servizi di cancelleria – previo interpello del Presidente del Tribunale di Patti dott. M. Samperi – se necessario anche a firma congiunta con il Presidente, o del Dirigente Unep; ciò al precipuo scopo di evitare assembramenti o sovraffollamenti negli ambienti deputati all'organizzazione e gestione dell'attività giurisdizionale.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo.

Si comunichi il presente decreto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Sui comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione ([settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it)); al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro ed al capo del D.O.G. presso il citato Ministero.

Si comunichi per conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Barcellona P.G. e Messina; a O.D.E.C. di Patti, Barcellona P.G. e Messina, al Consiglio Notarile distrettuale, all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina, all'Ordine dei Chimici, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, all'Ordine degli Architetti di Messina, all'Ordine dei Geometri, all'Ordine degli Psicologi, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all'Ordine dei Periti Agronomi, all'Ordine degli Agrotecnici.

Si pubblichi inoltre il presente decreto sul sito istituzionale del Tribunale di Patti e si affigga nei locali degli Uffici giudiziari del circondario.

Patti, il 1.7.2020

Il Presidente della Sezione Penale e Vicario  
(dott. U. Scavuzzo)

